

ALLEGATO ATTO C.P. N. 43 DEL 29.10.2009



Provincia di Pordenone

MEDAGLIA D'ORO AL V. M.

SETTORE MOTORIZZAZIONE CIVILE

REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI E VIAGGIATORI

Pordenone, 8 ottobre 2009



Indice

Art. 1 Fonti normative e finalità

Art. 2 Natura e scopo del regolamento - Svolgimento degli esami

Art. 3 Idoneità professionale all'esercizio dell'attività

Art. 4 Requisiti richiesti per l'ammissione agli esami di idoneità professionale

Art. 5 Modalità per l'ammissione all'esame di idoneità professionale

Art. 6 Istituzione dei diritti

Art. 7 Commissione Provinciale per l'esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori

Art. 8 Compiti della Commissione Provinciale

Art. 9 Attività dell'Ufficio

Art. 10 Programma d'esame

Art. 11 Struttura dell'esame

Art. 12 Modalità di effettuazione dell'esame di idoneità professionale e valutazione dell'esame

Art. 13 Esame di controllo ed esame integrativo

Art. 14 Approvazione dei risultati

Art. 15 Attestato di idoneità professionale

Art. 16 Convenzioni per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami

Art. 17 Ricorsi

Art. 18 Norme transitorie.

Art. 19 Entrata in vigore

Art. 1

Fonti normative e finalità

1. Ai sensi e per gli effetti ed in conformità del Decreto Legislativo 1 aprile 2004, n. 111, “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti“, della Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 “attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità”, la competenza in materia di esami per il conseguimento dell’idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e di viaggiatori, ivi compresa la nomina della Commissione, è attribuita alla Provincia.
2. La materia è, inoltre, regolata dal D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 “Attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione europea n. 98/76/CE del 1 ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali” e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 aprile 2005, n. 161 “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci” e dal Decreto Dirigenziale 14 gennaio 2008 n. 126 emanato dal capo Dipartimento dei Trasporti Terrestri “Prove di esame per il trasporto nazionale e internazionale su strada di merci o di viaggiatori - quesiti e tipi di esercitazione”.

Art. 2

Natura e scopo del regolamento - Svolgimento degli esami

1. In conformità alle disposizioni di cui all’art. 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell’art. 105 del Decreto Legislativo 1 aprile 2004, n. 111, della Legge regionale 20 agosto 2007 n. 23, che trasferiscono agli enti locali ed in particolare alle Province, tra l’altro, le funzioni inerenti l’organizzazione e lo svolgimento degli esami per il conseguimento dei titoli professionali abilitativi alla direzione dell’attività di autotrasporto presso imprese, che effettuano trasporto su strada di merci e di viaggiatori, con il presente regolamento si intende disciplinare, in particolare, lo svolgimento delle seguenti funzioni ed attività:
 - determinazione dei criteri e delle modalità per l’ammissione dei candidati agli esami;
 - determinazione dei criteri per la composizione della Commissione d’esame;
 - determinazione dei criteri e delle modalità per l’espletamento degli esami;
 - modalità per la formulazione degli elenchi provinciali e per il rilascio degli attestati.
2. Gli esami si svolgono secondo un calendario stabilito dal Dirigente preposto al Servizio Motorizzazione Civile, in relazione alle domande e alle disponibilità degli uffici, nel rispetto dei requisiti e dei criteri determinati dal presente regolamento.

Art. 3

Idoneità professionale all’esercizio dell’attività

1. L’idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e di viaggiatori in ambito NAZIONALE e INTERNAZIONALE, oppure esclusivamente in ambito NAZIONALE, è certificata dal possesso dell’attestato di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 395/2000, rilasciato dal Dirigente preposto al Servizio Motorizzazione Civile della Provincia di Pordenone, previo superamento dell’esame di idoneità di cui all’art. 11 del presente regolamento, ovvero dell’esame integrativo di cui all’art. 13 del presente regolamento, come previsto dal Decreto Dirigenziale 126 del 14.01.2008, svolto davanti all’apposita Commissione Provinciale.

Art. 4

Requisiti richiesti per l'ammissione agli esami di idoneità professionale

1. Possono partecipare agli esami le persone di cui al comma 6 dell'art.8 del D.lgs. 395/2000.
2. I soggetti di cui al comma precedente devono aver assolto l'obbligo scolastico e, inoltre, essere in possesso, in alternativa:
 - dell'attestato di frequenza relativo ad apposito corso di preparazione all'esame, organizzato da un organismo di formazione professionale accreditato secondo la normativa vigente;
 - del diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato, oppure di diploma di laurea.
3. Nelle more del rilascio dell'attestato di frequenza di cui al comma 2, si può accedere all'esame producendo la certificazione dell'organismo di formazione professionale accreditato ex art. 8, comma 6, del D.lgs. 395/2000, che attesti l'ultimazione e la regolare frequenza del corso di preparazione all'esame di idoneità professionale.
4. La produzione, entro 4 mesi dal superamento dell'esame di idoneità professionale, di copia dell'attestato di frequenza del corso comporta il perfezionamento della posizione dell'esaminato, con conseguente rilascio dell'attestato di cui all'art. 15.

Art. 5

Modalità per l'ammissione all'esame di idoneità professionale

1. I residenti nel territorio della Provincia che intendono sostenere l'esame di idoneità professionale ed ottenere il rilascio, se risultati idonei, del relativo attestato di idoneità devono presentare domanda scritta alla Provincia di Pordenone – Servizio Motorizzazione Civile via G. Di Vittorio, 1 – 33170 Pordenone.
2. La domanda, redatta in unico esemplare e in assolvimento degli obblighi previsti in materia di imposta di bollo, è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità - o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000 - ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.P.R. 445/2000, utilizzando lo schema di cui all'allegato A.
3. È fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità:
 - a) cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale;
 - b) di voler sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto di cose per conto di terzi in ambito "nazionale e internazionale", esclusivamente in ambito "nazionale", l'esame di controllo in ambito "nazionale e internazionale" ovvero l'esame di controllo esclusivamente in ambito "nazionale", l'esame integrativo "internazionale" al fine di consentire ai possessori del requisito dell'idoneità per il solo trasporto nazionale, di conseguire l'idoneità per il trasporto nazionale e internazionale.
 - c) di possedere i requisiti indicati all'art. 4.
4. Nella domanda va inoltre indicato l'indirizzo cui vanno inviate le comunicazioni che si riferiscono all'esame di idoneità professionale, in carenza del quale le comunicazioni saranno inviate alla residenza dichiarata.
5. Alla domanda è allegata l'attestazione dell'avvenuto versamento del diritto previsto dall'art. 6 del presente regolamento, indicando nella causale "Diritti per esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e di viaggiatori". Tale importo in nessun caso verrà rimborsato; la relativa attestazione di pagamento, nella cui causale dovrà essere specificato l'esame per il quale i diritti sono stati versati.
6. La domanda d'esame vale per la sessione per la quale viene presentata..

7. L'esame potrà essere eccezionalmente rinviato per una sola volta, con ammissione automatica alla successiva sessione, in caso di assenza per malattia, documentata da certificato medico, o di grave impedimento, comunicato per iscritto almeno tre giorni prima della data d'esame.
8. I candidati, potranno ripetere l'esame in caso di esito negativo, non prima di tre mesi dalla precedente prova sostenuta.

Art. 6

Istituzione del diritto per l'ammissione all'esame

1. E' istituito il diritto per l'ammissione all'esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e di viaggiatori.
2. Il diritto è fissato in € 50.
3. Con delibera della Giunta Provinciale si procede all'aggiornamento dell'importo. Il diritto è aggiornato almeno ogni due anni, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (FOI).

Art. 7

Commissione Provinciale per l'esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e di viaggiatori

1. La Commissione Provinciale per l'esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e di viaggiatori ha la seguente composizione:
 - a) il dirigente preposto alla Motorizzazione Civile, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
 - b) un dipendente della Motorizzazione Civile con qualifica funzionale non inferiore alla categoria D;
 - c) un esperto di Ragioneria che può essere scelto anche interno all'amministrazione Provinciale con qualifica funzionale non inferiore alla categoria D;
 - d) un esperto in diritto designato dalla Regione;
 - e) un rappresentante per ciascuna delle tre principali associazioni di categoria degli autotrasportatori di merci e un rappresentante per ciascuna delle tre principali associazioni di categoria degli autotrasportatori di persone. Il livello di rappresentatività delle associazioni di categoria verrà determinato dalla locale Camera di Commercio applicando i criteri stabiliti per il rinnovo dei "consigli camerali" dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per ciascuno dei componenti, ad eccezione del Presidente di cui sopra, viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione Provinciale solo in caso di assenza o di impedimento del titolare, per l'intera durata della seduta.
3. Non possono far parte della commissione d'esame di cui al comma 1, i soggetti che ricoprono l'incarico di responsabile ovvero di docente dei corsi di cui al D.Lvo n. 395/2000.
4. La nomina dei componenti, effettivi e supplenti, avviene con atto del Presidente della Giunta Provinciale a seguito di deliberazione della stessa.
5. Le mansioni di Segretario sono svolte da un dipendente del Servizio Motorizzazione Civile, con qualifica funzionale non inferiore alla categoria C, designato con determinazione del Dirigente preposto al Servizio Motorizzazione Civile, che, se necessario, dispone anche in merito all'eventuale supplente.
6. I componenti della Commissione Provinciale durano in carica cinque anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione da parte del Presidente della Giunta Provinciale.
7. In caso di dimissioni volontarie, esse sono recepite con atto del Presidente della Giunta Provinciale, contestualmente alla nomina del nuovo componente titolare o supplente.
8. La Commissione Provinciale ha sede presso la Provincia di Pordenone.

9. Ai componenti spetta un gettone di presenza, per giornata di seduta, di importo pari a € 50,00.
10. Ai dipendenti della Provincia spetta il solo compenso per lavoro straordinario, qualora la partecipazione alla seduta avvenga al di fuori dell'orario di servizio;
11. L'importo del gettone di presenza viene aggiornato, con provvedimento del Dirigente del Servizio Motorizzazione Civile, a cadenza biennale con le stesse modalità di cui all'articolo 6 comma 3.
12. Il Segretario della Commissione Provinciale deve provvedere alla convocazione di tutti i membri effettivi almeno cinque giorni prima di ogni seduta, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o telegramma o notifica o telefax o posta elettronica, comunicandola per conoscenza ai membri supplenti: nel caso di urgenza tale termine può essere ridotto a quarantotto ore.
13. Per la validità di ciascuna seduta è necessaria la presenza di tutti i componenti effettivi della Commissione, o dei rispettivi supplenti.
14. Qualora un componente effettivo fosse impossibilitato a partecipare, deve darne immediata comunicazione alla Segreteria della Commissione Provinciale e al proprio supplente, al fine di consentire la convocazione dello stesso e la sua partecipazione anche in deroga ai termini temporali previsti.
15. Il componente effettivo che, trovandosi nelle condizioni di cui al comma precedente, non provveda di conseguenza senza adeguata giustificazione, può essere dichiarato decaduto con decreto del Presidente della Giunta Provinciale, che provvede contestualmente a nominare il nuovo componente, secondo la designazione richiesta all'organismo competente e dal medesimo effettuata.
16. I tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori di merci e i tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori di viaggiatori, di cui al comma 1, punto e) sono convocati e partecipano esclusivamente alle sedute della Commissione che riguardano rispettivamente l'esame per l'idoneità di trasportatore su strada di merci e quello per l'idoneità di trasportatore di viaggiatori.

Art. 8

Compiti della Commissione Provinciale

1. La Commissione Provinciale provvede a:
 - a) redigere l'elenco dei quesiti d'esame e delle relative risposte;
 - b) espletare l'esame secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento;
 - c) determinare l'esito finale, redigendo apposito verbale d'esame.
2. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente regolamento, la Commissione Provinciale può determinare criteri e modalità operative con propria decisione adottata a seguito di votazione favorevole della maggioranza dei componenti.

Art. 9

Attività dell'ufficio

1. Le domande di ammissione all'esame di abilitazione sono valutate dall'ufficio, ai fini della verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti.
2. In caso di documentazione insufficiente, l'ufficio può disporre l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, determinando altresì la data entro la quale la documentazione mancante debba essere prodotta, pena la non ammissione all'esame.
3. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, l'ufficio esclude il candidato dall'ammissione all'esame di abilitazione, con motivato parere.
4. In caso di non ammissione all'esame l'ufficio ne dà comunicazione all'interessato, con la medesima procedura prevista per la comunicazione dell'ammissione.

5. L'ufficio comunica la data dell'esame agli ammessi a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare all'indirizzo indicato nella domanda dall'interessato, con data di spedizione anteriore di almeno 20 giorni rispetto al giorno fissato per l'esame.

Art. 10

Programma d'esame

1. Ai sensi dell'allegato I del D.lgs. 395/2000 e delle successive disposizioni applicative, che è riportato come allegato B del presente Regolamento, l'esame riguarderà le seguenti discipline:
 - a) Elementi di diritto civile;
 - b) Elementi di diritto commerciale;
 - c) Elementi di diritto sociale;
 - d) Elementi di diritto tributario;
 - e) Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;
 - f) Accesso al mercato;
 - g) Norme tecniche e gestione tecnica;
 - h) Sicurezza stradale

Art. 11

Struttura e tipologie dell'esame

1. L'esame si compone di due distinte prove:
 - a) una prova sulla base di domande a ciascuna delle quali corrispondono quattro risposte predefinite, di cui solamente una corretta;
 - b) un'esercitazione su un caso pratico con previsione di quattro problematiche a risposta aperta relative al programma d'esame.
2. Per ciascuna delle prove, di cui al precedente comma, il candidato dispone di due ore.
3. Tanto i quesiti di cui alla lettera a) del comma 1, quanto il caso pratico precisato dalla successiva lettera b) sono contenuti in una banca dati presente sul sito del Ministero dei Trasporti.
4. Ai sensi del D.Lvo 395/2000 e del D.D. 126/2008, sono definite le seguenti tipologie d'esame:
 - a) Esame per il conseguimento dell'idoneità per il trasporto nazionale e internazionale (esame completo);
 - b) Esame per il conseguimento dell'idoneità per il solo trasporto in ambito nazionale;
 - c) Esame integrativo ai fini di consentire, ai possessori del requisito dell'idoneità per il solo trasporto nazionale, l'idoneità per il trasporto nazionale ed internazionale;
 - d) Esame di controllo, ai fini della verifica della sussistenza del requisito della idoneità professionale in capo alla persona che provi di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni, svolgendo, nell'interesse di una o più imprese che regolarmente esercitano l'attività di trasportatore su strada, la direzione della medesima attività.
5. Ai fini dell'espletamento delle prove d'esame, la Provincia potrà predisporre un apposito programma informatico per la scelta casuale dei quesiti e del caso pratico. I quesiti e il caso pratico, che saranno l'oggetto della prova d'esame, saranno scelti dalla Commissione. Il testo delle prove d'esame sarà stampato e distribuito ai candidati. I testi saranno diversi per ogni candidato.

Art. 12

Modalità di effettuazione dell'esame di idoneità professionale e valutazione dell'esame

1. Gli esami si svolgono con cadenza quadrimestrale secondo le modalità previste dall'art. 8 del D.Lgs. n. 395/2000, salvo che siano state presentate agli atti un numero superiore a 30 domande, in tal caso si può procedere ad una sessione straordinaria.
2. Per essere ammessi a sostenere l'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi ed in corso di validità.
3. In attuazione di quanto disposto dall'art. 8 del D.lgs. 395/2000 e dell'articolo 4 del Decreto Dirigenziale 126/2008, la prova di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del presente Regolamento, al fine di conseguire l'idoneità professionale per la direzione dell'attività di trasporto su strada di merci e di viaggiatori in ambito nazionale ed internazionale, comprende 60 domande, scelte con le modalità di cui all'articolo 4 del Decreto Dirigenziale 126/2008 che si intende integralmente riportato.
4. Per la valutazione dei quesiti ci si riferisce all'art. 6 del Decreto Dirigenziale 126/2008; il punteggio minimo per superare la prova è di sessanta punti, come indicato al comma 3 art. 8 del D.Lvo 395/2000, alle seguenti condizioni: i 30 punti minimi relativi ai quesiti devono essere ottenuti rispondendo esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia, salvo i casi di prova integrativa d'esame e della corrispondente prova di controllo (art. 3, c. 1 punti c) e d) del Decreto 126/2008) nel quale il candidato deve rispondere al 50% dei quesiti a prescindere dalla materia.
5. Per ottenere i 20 punti minimi nell'esercitazione, il candidato dovrà rispondere in modo sufficiente a tre problematiche su quattro, mentre almeno due problematiche su quattro devono essere giudicate sufficienti per ottenere i 16 punti previsti per l'esame di controllo di cui all'art. 8, comma 4 del D.L.vo 395/2000.
6. Se il candidato non supera la prova a quiz la Commissione non procederà alla correzione dell'esercitazione del caso pratico.

Art. 13

Esame di controllo ed esame integrativo

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 7, commi 4 e 5, del D.Lgs. 395/2000, il candidato che provi di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo, nell'interesse di una o più imprese, stabilite nell'Unione Europea, o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, che regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attività di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento, può sostenere l'esame di controllo con le modalità indicate nel successivo comma 3.
2. Per gli effetti del precedente comma 1 ed in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del D.lgs. 395/2000 l'esperienza pratica:
 - a) si considera continuativa se la direzione dell'attività è stata svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o più interruzioni, singolarmente considerate, non superiori a sei mesi;
 - b) si considera attuale se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alla prova d'esame di controllo, la direzione dell'attività è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi.
3. Quando ricorre il caso di cui al comma 1, l'esame di cui agli artt. 11 e 12, si supera con il raggiungimento di almeno 30 punti per la prova di cui alla lettera a) dell'art. 11, comma 1, del Regolamento, e almeno 16 per la prova di cui alla lettera b) con almeno due problematiche su quattro giudicate in modo sufficiente del medesimo articolo, ed un punteggio complessivo di almeno 60 punti.

Art. 14

Approvazione dei risultati

1. Al termine della correzione delle prove di cui agli art. 12 e 13 la Commissione dispone l'elenco dei candidati con l'indicazione dei risultati di ciascuna prova e la valutazione finale conseguita. I risultati, vengono trasmessi al Dirigente preposto alla Motorizzazione Civile che li approva con proprio provvedimento. L'elenco degli idonei, viene affisso nella sede della Provincia e pubblicato sul sito web della stessa.

Art. 15

Attestato di idoneità professionale

1. L'attestato di idoneità professionale, nel modello conforme a quello di cui all'allegato C, è rilasciato dal Dirigente preposto alla Motorizzazione Civile entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati dell'esame.
2. In caso di superamento dell'esame per la sola parte internazionale, ai fini del rilascio dell'attestato di idoneità professionale per autotrasportatori in ambito nazionale e internazionale dovrà essere restituito l'attestato di idoneità professionale per autotrasportatori esclusivamente in ambito nazionale.

Art. 16

Convenzioni per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami

1. È fatta salva la possibilità per la Provincia di stipulare apposite convenzioni con le altre Province della Regione Friuli Venezia Giulia per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami a livello sovra-provinciale di aggregazione territoriale, ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) L.R. 1/2006.
2. Con provvedimento del Dirigente preposto alla Motorizzazione Civile, la Provincia può avvalersi di sessioni d'esame indette da altre Province della Regione Friuli Venezia Giulia.
3. L'avvalimento di sessioni d'esame fissate da altre Province è disposto con provvedimento del Dirigente preposto alla Motorizzazione Civile di cui è data tempestiva comunicazione ai candidati;
4. Con il medesimo provvedimento, di cui al precedente comma, il Dirigente dispone in ordine alla compartecipazione delle spese per l'organizzazione delle sessioni.
5. Gli esiti degli esami approvati dalla Commissione sono comunicati al Dirigente preposto alla Motorizzazione Civile della Provincia di Pordenone.

Art. 17

Ricorsi

1. Avverso all'esito dell'esame è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Art. 18

Norme transitorie

1. La Provincia di Pordenone potrà accettare richieste di ammissione all'esame da parte di candidati residenti al di fuori della Provincia stessa, purché residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, fino a quando la Provincia in cui risiedono non avrà istituito la Commissione d'esame di cui al D.Lgs 395/2000. In tale caso si applicano le disposizioni del presente regolamento.

Art. 19
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con la sua approvazione da parte del Consiglio provinciale. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate a decorrere dalla prima sessione d'esame successiva all'entrata in vigore del presente regolamento e comunque dopo la nomina della Commissione da parte del Presidente della Provincia di cui al comma 4 dell'art. 7.

Allegato A

SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME
di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e di viaggiatori
(art. 7 D.Lgs. n. 395/2000)

marca da bollo

Alla PROVINCIA DI PORDENONE
SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE
Via G. Di Vittorio, 1
33170 PORDENONE

Oggetto: domanda di ammissione all'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci / di viaggiatori – art. 7 del D.Lgs. n. 395/2000.

ATTENZIONE:QUESTO MODULO CONTIENE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 (TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA). IL SOTTOSCRITTO E' CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ART. 76 DEL TESTO UNICO IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE, FALSITA' NEGLI ATTI, USO O ESIBIZIONE DI ATTI FALSI O CONTENENTI DATI NON RISPONDENTI A VERITA'. IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI RENDERE I DATI SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' ED E' CONSAPEVOLE CHE L'AMMINISTRAZIONE PROCEDERA' AI CONTROLLI PREVISTI DALL'ART. 71 DEL TESTO UNICO.

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a _____ prov. _____ il _____
residente in _____ via _____ n. _____
cap _____ recapito telefonico _____
e-mail _____ codice fiscale _____

chiede

ai sensi del D.Lgs. n.395/2000 l'ammissione:

- all'esame di capacità professionale per il trasporto su strada di viaggiatori (articolo 8)
- all'esame di capacità professionale per autotrasportatori di merci in conto terzi (articolo 8 comma 3)
- alla prova d'esame di controllo per autotrasportatori di merci in conto terzi (articolo 8 comma 4)
- alla prova d'esame integrativa per autotrasportatori di merci in conto terzi (per coloro che sono già in possesso dell'attestato in ambito nazionale)
- di voler sostenere l'esame per trasporti:
 - nazionali**
 - nazionali e internazionali**
 - internazionali** essendo già in possesso di attestato nazionale rilasciato da:
 - motorizzazione civile
 - dipartimento trasporti terrestri
 - Provincia di _____
- ufficio di _____ in data _____
- il rilascio del relativo attestato in caso di esito positivo dell'esame impegnandosi ad assolvere agli obblighi in materia di imposta di bollo:

dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000

a tal fine il sottoscrittore dichiara

- di essere in possesso della cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione europea;
- di essere cittadino di uno Stato **non** appartenente all'Unione europea e di essere regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del DPR n.223 del 1989 e del DLG 25 luglio 1998 n.256 (TU sulla disciplina dell'immigrazione), con titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di _____ n. _____ in data _____ scadenza _____
- di aver assolto l'obbligo scolastico
- di aver frequentato un corso di preparazione e formazione professionale autorizzato dal Superiore Ministero
- di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni, svolgendo nell'interesse di una o più imprese, stabilite nell'Unione Europea o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo S. E. E. ed aventi i requisiti di cui all'art.4 del D.Lgs. n. 395/00, che regolarmente esercitano o hanno esercitato l'attività di trasporto su strada di merci in conto terzi, la direzione dell'attività medesima (allegato 7)
- di essere in possesso di:
 - diploma di istruzione secondaria di secondo grado
 - diploma di laurea
- di non aver sostenuto altre prove d'esame
- di aver sostenuto una precedente prova d'esame in data _____ presso la Commissione _____ e di aver già prodotto la documentazione necessaria (in questa ipotesi)
- di non essere interdetto giudizialmente o inabilitato.

Le comunicazioni relative all'esame dovranno essere inviate al seguente indirizzo (**indicare solo se diverso dalla residenza già indicata**)

Sig./sig.ra _____, Via _____, n. _____,
Città _____ CAP _____, Prov. _____,
recapito telefonico _____

informativa ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n.196 (codice in materia di protezione dei dati personali)

i dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati dall'Amministrazione a cui è diretta l'istanza, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal DPR n. 318/1999. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge n. 298/1974 e regolamentari. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal D. Lgs. 30.6.2003 n.196. Titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione a cui è diretta l'istanza, a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal D. Lgs. 30.6.2003 n.196.

luogo e data

firma

N.B. – BARRARE LA CASELLA RELATIVA ALL'IPOTESI CHE RICORRE.

AI SENSI DELLA LEGGE N. 264/1991, TABELLA A, L'OPERAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE ISTANZA, PER CONTO DI TERZI, A TITOLO REMUNERATIVO COSTITUISCE ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO, E PERTANTO È SOGGETTA A SANZIONE AMMINISTRATIVA E PENALE.

ALLEGATI

- 1)Attestazione del versamento di €. 50 su c.c.p. n. 86249745 intestato all'Amministrazione provinciale di Pordenone – Motorizzazione diritti (vedi art. 5, comma 5);
- 2)Eventuale delega alla presentazione della pratica;
- 3)Copia fronte/retro documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e dell'eventuale delegato;
- 4)Copia codice fiscale del sottoscrittore;
- 5)Copia del permesso di soggiorno ed originale in visione del sottoscrittore per i cittadini non appartenenti alla comunità europea;
- 6)Copia del titolo di studio;
- 7)Attestato di frequenza al corso in originale;
- 8)Prova del requisito di cui all'art. 7 comma 4 del D. Lgs. n.395/2000 nel caso di richiesta di sostenere la prova di controllo di cui all'art. 8, comma 4, del suddetto D. Lgs. che deve essere fornita tramite una dichiarazione rilasciata dall'Albo Autotrasportatori della Provincia di competenza.

Allegato B

Elenco delle materie d'esame di cui all'art. 7, comma 2, ed Allegato I del D.lgs. 395/00 e dell'art. 10 del Regolamento provinciale.

A. Elementi di diritto civile Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

- 1) conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano;
- 2) essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto; Trasporti su strada di merci;
- 3) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni derivanti da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o da ritardo nella consegna, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale;
- 4) conoscere le disposizioni della convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e gli obblighi da essa derivanti.
- 5) Trasporti su strada di viaggiatori: essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni provocati ai passeggeri o ai loro bagagli in occasione di un incidente avvenuto durante il trasporto o relativo a danni derivanti da ritardo, nonché di valutare gli effetti di tale reclamo sulla propria responsabilità contrattuale.

B. Elementi di diritto commerciale

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori.

Il candidato deve in particolare:

- 1) conoscere le condizioni e le formalità previste per l'esercizio di un'attività commerciale e gli obblighi generali dei commercianti (registrazione, libri contabili, ecc.), nonché le conseguenze del fallimento;
- 2) possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciali e delle norme che ne disciplinano la costituzione ed il funzionamento.

C. Elementi di diritto sociale

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori.

Il candidato deve in particolare:

- 1) conoscere il ruolo ed il funzionamento dei vari soggetti ed organismi sociali che operano nel settore dei trasporti su strada (sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, ecc.);
- 2) conoscere gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale;
- 3) conoscere le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporti su strada (forma dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, ecc.);
- 4) conoscere le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85, nonché del regolamento (CEE) n. 3821/85, e le misure pratiche per l'attuazione di tali regolamenti.

D. Elementi di diritto tributario

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve conoscere in particolare le norme relative:

- 1) all'IVA per i servizi di trasporto;
- 2) alla tassa di circolazione degli autoveicoli;
- 3) alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti su strada di merci, nonché ai pedaggi ed ai diritti di utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture;
- 4) alle imposte sui redditi.

E. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

- 1) conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all'uso degli assegni, dei vaglia cambiari, dei pagherò cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti o mezzi di pagamento;
- 2) conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fideiussioni, ipoteche, leasing, renting, factoring, ecc.) nonché gli oneri e le obbligazioni che ne derivano;
- 3) sapere che cos'è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo;
- 4) essere in grado di leggere e di interpretare un conto dei ricavi;
- 5) essere in grado di effettuare un'analisi della situazione finanziaria e della redditività dell'impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari;
- 6) essere in grado di redigere un bilancio;
- 7) conoscere i vari elementi che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti, ecc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per tonnellata;
- 8) essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell'impresa, e organizzare programmi di lavoro, ecc.;
- 9) conoscere i principi degli studi di mercato («marketing»), della promozione della vendita dei servizi di trasporto, dell'elaborazione di schede clienti, della pubblicità, delle pubbliche relazioni, ecc.;
- 10) conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti stradali (assicurazioni di responsabilità, sulle persone trasportate, sulle cose trasportate, sui bagagli trasportati) nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano;
- 11) conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada;
Trasporti su strada di merci
- 12) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di merci e conoscere il contenuto e gli effetti degli Incoterms;
- 13) conoscere le varie categorie dei soggetti ausiliari del trasporto, il loro ruolo, le loro funzioni e il loro eventuale statuto;
Trasporti su strada di viaggiatori
- 14) essere in grado di applicare le norme in materia di tariffazione e di formazione dei prezzi nei trasporti pubblici e privati di viaggiatori;
- 15) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di viaggiatori.

F. Accesso al mercato

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

- 1) conoscere la normativa per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all'organizzazione ufficiale della professione, all'accesso alla professione, alle autorizzazioni per i trasporti su strada intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli ed alle sanzioni;
- 2) conoscere la normativa relativa alla costituzione di un'impresa di trasporti su strada;
- 3) conoscere i vari documenti necessari per l'effettuazione dei servizi di trasporti su strada ed essere in grado di procedere alle verifiche della presenza, sia all'interno dell'impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l'autoveicolo, il conducente, la merce o i bagagli;

Trasporti su strada di merci

- 4) conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, agli uffici noli ed alla logistica;
- 5) conoscere le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, la funzione dei documenti T e dei carnet TIR, nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dalla loro utilizzazione;

Trasporti su strada di viaggiatori

- 6) conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di viaggiatori;
- 7) conoscere le norme relative all'istituzione di servizi di trasporto ed essere in grado di elaborare programmi di trasporto.

G. Norme tecniche e gestione tecnica

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

- 1) conoscere le norme relative ai pesi ed alle dimensioni degli autoveicoli negli Stati membri, nonché le procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme;
- 2) essere in grado di scegliere, in funzione delle esigenze dell'impresa, gli autoveicoli ed i loro elementi (telaio, motore, organi di trasmissione, sistemi di frenatura, ecc.);
- 3) conoscere le formalità relative all'omologazione, all'immatricolazione ed al controllo tecnico degli autoveicoli;
- 4) essere in grado di tenere conto delle misure da adottare per la lotta contro l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore e l'inquinamento acustico;
- 5) essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature;

Trasporti su strada di merci

- 6) conoscere i diversi tipi di congegni di movimentazione delle merci e di carico (sponde, container, palette, ecc.) ed essere in grado di stabilire procedure e istruzioni relative alle operazioni di carico e scarico delle merci (ripartizione del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio, ecc.);
- 7) conoscere le varie tecniche del trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento orizzontale;
- 8) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di merci pericolose e di rifiuti, in particolare quelle derivanti dalla direttiva 94/55/CE, dalla direttiva 96/35/CE e del regolamento (CEE) n. 259/93;
- 9) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti dall'accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali che vanno impiegati per tali trasporti (ATP);
- 10) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme sul trasporto di animali vivi.

H. Sicurezza stradale

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

- 1) conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente, certificati medici, attestati di idoneità, ecc.);
- 2) essere in grado di intervenire per garantire il rispetto, da parte dei conducenti, delle norme, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione vigenti nei vari Stati membri (limiti di velocità, precedenza, fermata e sosta, uso dei proiettori, segnaletica stradale, ecc.);
- 3) essere in grado di elaborare istruzioni destinate ai conducenti sulla verifica delle norme di sicurezza, in materia di condizioni del materiale da trasporto, delle apparecchiature e del carico, nonché di guida prudente;
- 4) essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte ad evitare che si ripetano incidenti o gravi infrazioni;

Trasporti su strada di viaggiatori

- 5) avere conoscenze elementari della geografia stradale degli Stati membri.

I

Provincia di Pordenone

MOTORIZZAZIONE CIVILE

ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE PER IL
TRASPORTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE o
NAZIONALE
SU STRADA DI MERCI/VIAGGIATORI

N.

Si attesta che il Sig. «Cognome» «Nome» nato a «LuogoNasc» il «Datanasc», codice fiscale «Codfisc», ha superato le prove dell'esame organizzato per ottenere l'attestato d'idoneità per il trasporto nazionale e internazionale/nazionale su strada di merci/viaggiatori in data «Idon_inter» conformemente alle disposizioni di cui al DLG dd. 22.12.2000 n. 395.

il Sig. «Cognome» «Nome» è abilitato a far valere la sua idoneità professionale nell'ambito di un'impresa di trasporto di merci/viaggiatori su strada che effettua trasporti nazionali e internazionali/nazionali.

IL PRESENTE ATTESTATO COSTITUISCE LA PROVA SUFFICIENTE DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART.10, PARAGRAFO 1 DELLA DIRETTIVA 96/26/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29.04.1996, RIGUARDANTE L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI, NONCHÉ IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DI DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI ALLO SCOPO DI FAVORIRE L'ESERCIZIO DELLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO DI DETTI TRASPORTATORI NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.

IL DIRIGENTE